



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato n. 1

Prova di ammissione

1. Il CINECA è incaricato della predisposizione dei plichi destinati a ciascun Ateneo, contenenti il materiale relativo alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese, in numero corrispondente alle candidature presentate entro le ore 15:00 (GMT + 2) **del 9 settembre 2026** aumentato del 10%. Il CINECA provvede anche alla stampa di *“fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”*, in numero pari ai plichi predisposti per ciascun ateneo.
2. Il CINECA determina il punteggio relativo a ogni modulo delle risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione svolte negli Atenei e nelle sedi estere.
3. Il CINECA predispone i colli sigillati contenenti i plichi destinati agli studenti che partecipano alla prova di ammissione nelle sedi in Italia nonché dei colli destinati agli studenti che partecipano all'estero nonché del collo (ovvero dei colli) contenenti i *“fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”*, che devono risultare integri all'atto dello svolgimento della prova di ammissione.
4. Ogni collo contiene:
 - a) Cinquanta (50) plichi contenenti il materiale di cui al punto 8;
 - b) sessanta (60) coppie di etichette adesive pretagliate, recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, destinate all'abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura descritta al punto 9, lettera j).

Al momento della consegna dei colli, il CINECA provvede altresì a consegnare le schede anagrafiche precompilate contenenti i dati anagrafici degli studenti iscritti alle prove di esame, nonché una scatola contenente le schede anagrafiche vuote da utilizzare solo in caso di necessità di sostituzione.

5. Gli Atenei provvedono, secondo le indicazioni che verranno comunicate dal MUR, al ritiro presso la sede del CINECA, alla presenza dei rappresentanti del MUR, dei colli sigillati in cui sono contenuti i plichi destinati ai candidati che partecipano alle prove, del collo (ovvero dei colli) contenente i *“fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”*, nonché delle schede anagrafiche precompilate.
6. Nella giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula nelle sedi degli Atenei e nelle sedi estere sorteggia quattro studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede, quindi, all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; procede all'identificazione e alla consegna delle schede anagrafiche precompilate e consegna a ciascun candidato il *“foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte”*. I *“fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”* sono messi a disposizione dei candidati prima dell'inizio della prova. Il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula redige, quindi, una dichiarazione dalla quale risultino l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero dei plichi eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta anche dai quattro studenti sorteggiati.



Ministero dell'Università e della Ricerca

In ciascuna giornata d'esame, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal Ministero dell'università e della ricerca.

7. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico. Detta operazione deve risultare dal verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto ma devono essere opportunamente custoditi come previsto dal punto 11.

8. Ogni plico predisposto da CINECA contiene:

- a) i quesiti relativi alla prova di ammissione, recanti il codice identificativo del plico e n. 2 fogli dedicati alla brutta copia;
- b) un modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico;
- c) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico nonché l'indicazione del corso di laurea cui si riferisce la prova.

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti a) e b) comporta la sostituzione integrale del plico, in quanto tali documenti sono contraddistinti dal medesimo codice identificativo del plico.

Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove i segni o le correzioni apportati dal candidato comportino un'obiettivo difficoltà di identificazione del candidato: in quel caso la commissione, dandone atto nel verbale d'aula, sostituisce la scheda anagrafica precompilata con una scheda bianca sostitutiva tra quelle fornite al momento della consegna, secondo quanto previsto dal precedente punto 4, nella quale lo studente indica i propri dati. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la sostituzione del plico.

9. I bandi predisposti dagli Atenei devono indicare che:

- a) A decorrere dal **giorno 26 agosto 2026** i candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale University (www.university.it). In fase di iscrizione i candidati sono tenuti a registrarsi sul portale University indicando il proprio indirizzo di posta elettronica e a fornire, in ordine di preferenza, le sedi universitarie per le quali intendono far valere la prova e l'eventuale possesso di una delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato 3 del presente decreto, fermo restando che i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero concorrono unicamente per l'accesso alla graduatoria locale dell'Ateneo presso il quale hanno presentato la domanda di preiscrizione nei termini e secondo le procedure di cui alla Circolare pubblicata sul portale University, consultabile al link <https://www.university.it/studenti-stranieri>. Qualora il candidato intenda sostenere la prova in una sede italiana, la prima opzione costituisce automaticamente la sede presso la quale dovrà



Ministero dell'Università e della Ricerca

essere sostenuta la prova medesima. Non sono ammesse deroghe sulla sede di svolgimento della prova. Tali opzioni sono irrevocabili dalle ore 15:00 (GMT+2) del **9 settembre 2026**, termine di chiusura delle iscrizioni. Tale procedura è obbligatoria ai fini dello svolgimento della prova, pena l'esclusione dalla stessa. Nel caso in cui i candidati intendano sostenere la prova all'estero devono altresì indicare una sede estera tra quelle indicate nella tabella A.

- b) Il pagamento del contributo di partecipazione alla prova avviene secondo le modalità pubblicate su University all'apertura delle iscrizioni.
Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione *online* non dà diritto alla partecipazione alla prova.
- c) L'immatricolazione al corso di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria o Medicina veterinaria in lingua inglese è disposta in relazione alla collocazione dei candidati nelle graduatorie di merito conseguenti al punteggio da essi ottenuto, nonché tenendo conto dei posti attribuiti ai vari atenei in sede di programmazione e delle preferenze espresse dai candidati in fase di iscrizione.
- d) I candidati, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.
- e) Per la compilazione del modulo risposte deve essere esclusivamente utilizzata una penna nera data in dotazione dall'ateneo ovvero dalla sede estera.
- f) È fatto divieto ai candidati - ed è causa di annullamento della prova - interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam* o altra strumentazione simile, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.
- g) Il candidato deve obbligatoriamente sottoscrivere la scheda anagrafica precompilata anche ai fini della attestazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera k) al momento della consegna dell'elaborato.
- h) Il candidato contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente casella (tracciando le diagonali nel quadratino della risposta). È offerta la possibilità di correggere una e una sola risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X e scegliendone un'altra; deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.
- i) Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata comunque non data.
- j) A conclusione della prova, ogni candidato sarà invitato a raggiungere una postazione dedicata e dotata di apposita penna, posta a congrua distanza dalla commissione, nella quale troverà:



Ministero dell'Università e della Ricerca

- una scatola per la consegna della scheda anagrafica, dove su un lato compare il facsimile della scheda anagrafica;
 - le coppie di etichette adesive sulle quali sono riportati i codici a barre.
- k) Ogni candidato deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche ivi presenti e apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo risposte. L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva del candidato che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Il candidato deve, quindi, sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte. A conclusione di queste operazioni, il candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore chiuso presente nella postazione dedicata e, successivamente, recarsi in altra postazione dedicata ove dovrà inserire il modulo risposte in apposito contenitore chiuso e all'uopo predisposto, avendo cura di inserire all'interno del predetto contenitore la facciata del modulo, contenente le risposte fornite dal candidato, a faccia in giù, rivolta verso il basso.

I bandi predisposti dagli Atenei devono altresì precisare che sono causa di annullamento della prova:

- 1) lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;
- 2) l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- 3) l'apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della commissione;
- 4) l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;
- 5) l'utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del modulo risposte all'interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e/o correzioni al modulo risposte.

L'annullamento della prova è disposto dalla commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) il CINECA non determina il punteggio della prova annullata.

10. Al termine della prova, nelle sedi italiane ed estere, il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula provvede a:

- a) chiudere alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole ovvero, in caso di sopravvenuta impossibilità di costoro, in presenza di altri quattro candidati estratti a sorte, gli appositi contenitori con i moduli risposte, dopo averli conteggiati;
- b) chiudere alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte, gli appositi contenitori con le schede anagrafiche;



Ministero dell'Università e della Ricerca

- c) apporre una firma sulle etichette utilizzate per la chiusura dei contenitori;
- d) invitare i quattro studenti ad apporre la propria firma sulla stessa etichetta già firmata dal Presidente della commissione;
- e) confezionare altri contenitori in cui devono essere conteggiati, racchiusi e sigillati i plichi restituiti che sono stati oggetto di sostituzione, i plichi dai quali siano state prelevate le schede anagrafiche nonché i plichi non utilizzati, la dichiarazione di cui al punto 6 e la copia del o dei verbali d'aula.

11. Nelle sedi italiane, al momento della consegna dei moduli risposta, il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula, in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il seguente materiale:

- 1) i fogli in cui sono stampati i quesiti relativi alla prova;
- 2) le schede anagrafiche;
- 3) il foglio di controllo del plico.

Tutto il materiale sopra descritto viene conservato dall'università per cinque anni dallo svolgimento della prova.

12. Nelle sedi estere i verbali d'aula, redatti dal Presidente della Commissione ovvero dal Responsabile d'aula secondo il format messo a disposizione del MUR, unitamente ai documenti di cui al punto 11, devono essere inviati agli Atenei interessati perché siano conservati agli atti nella sede dell'università. Tutto il suddetto materiale deve essere conservato dall'Università per cinque anni dallo svolgimento della prova.

13. Nei giorni ed orari esclusivamente indicati dal calendario reso disponibile a tutti gli Atenei (compresi quelli con sede nelle isole), ogni Università, a cura di un responsabile amministrativo, provvede a consegnare presso la sede del CINECA ai rappresentanti del MUR il materiale di cui al punto 10, lettera a), nonché i plichi risultati non utilizzati durante la prova di ammissione con il relativo verbale di consegna riepilogativo dei dati d'aula relativi al materiale di cui al punto 10, lettera e).

Il facsimile del predetto verbale di consegna è reso disponibile dal Ministero dell'università e della ricerca. Il materiale di cui al punto 10, lettera e) è custodito presso ciascun Ateneo.

Tale materiale non potrà per alcun motivo essere custodito dal CINECA e dovrà essere ripreso in consegna dall'Ateneo immediatamente al termine della procedura di rilevazione informatizzata delle risposte.

14. Il responsabile del procedimento ovvero il delegato di ciascuna Università assiste alle operazioni di scansione e di conteggio dei moduli risposte, effettuate da CINECA, e provvede al loro ritiro al termine delle operazioni di determinazione del punteggio degli elaborati, in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti dell'università.



Ministero dell'Università e della Ricerca

15. Presso il CINECA, gli incaricati degli uffici competenti del Ministero dell'università e della ricerca autorizzano CINECA, previa verifica del rispetto delle procedure previste nel presente decreto, alla rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nella prova e alla conseguente determinazione automatica del relativo punteggio.

16. CINECA provvede alla determinazione del punteggio di ciascun candidato e trasmette i risultati al CINECA attraverso un sito riservato appositamente predisposto.

17. Il Ministero dell'università e della ricerca, tramite il CINECA, pubblica sul sito www.university.it, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione sui dati personali, esclusivamente il punteggio in ordine di codice etichetta. Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.

18. Gli Atenei inviano al CINECA, in modalità telematica e attraverso un sito riservato, i dati anagrafici dei singoli candidati associati ai relativi codici etichetta. Gli Atenei inviano altresì, con la stessa modalità, le immagini delle schede anagrafiche secondo le specifiche tecniche che verranno successivamente comunicate.

19. Il Ministero dell'università e della ricerca autorizza il CINECA alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato, dei file relativi ai punteggi ottenuti dai candidati. Dopo l'associazione delle schede anagrafiche ai moduli risposta, i candidati, attraverso il portale University, possono accedere all'area ad essi riservata dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai propri punteggi, le immagini del proprio elaborato e della scheda anagrafica. Le immagini dell'elaborato e della scheda anagrafica potranno altresì essere acquisite dal candidato interessato tramite *download*. L'accesso all'area riservata nel portale *University* avviene previa autenticazione informatica, tramite credenziali individuali, definite da ogni singolo candidato.

20. Dopo la pubblicazione dei risultati, le Università indicate come prima scelta dai candidati acquisiscono da CINECA i moduli validi delle risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti. La documentazione recante i dati personali trattati si conserva per cinque anni. Al termine di tale periodo i dati personali sono resi anonimi.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato n. 2

Procedure per l'iscrizione, l'accesso ai risultati e lo scorrimento delle graduatorie

1. Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione alla prova di ammissione al corso di laurea di cui al presente decreto esclusivamente in modalità *online* attraverso il portale University (www.university.it). **L'iscrizione *online* è attiva dal 26 agosto 2026 al 9 settembre 2026.** Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate sul portale University.

2. Al momento dell'iscrizione *online* alla prova, il candidato, dopo la registrazione sul portale University, presa visione dell'informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, attraverso l'apposita procedura informatica fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori):

Cognome *

Nome *

Paese di nascita *

Provincia di nascita *

Città di nascita *

Data di nascita *

Sesso *

Cittadinanza *

Codice Fiscale *

e-mail *

Tipo documento* Numero Documento * Rilasciato da * Valido dal <...> al <...>*

Residenza: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *

Telefono/cellulare (a)

Certificazione linguistica eventualmente posseduta

Le dichiarazioni sopra indicate relative ai dati anagrafici sono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazione mendace si applicano gli artt. 75 e 76 del decreto citato.

L'informazione di cui alla nota (a) deve essere inserita solo in caso di assenza di indirizzo e-mail esclusivamente al fine di fornire comunicazioni inerenti alle procedure di selezione.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina veterinaria in lingua inglese per cui il candidato ha presentato la domanda e alla successiva immatricolazione. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione *online* del candidato, salvo quanto previsto dall'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art.



Ministero dell'Università e della Ricerca

6, comma 1, del decreto, con riferimento al “*Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici*”.

Al termine di tale periodo, tali dati sono resi anonimi.

Tutte le comunicazioni relative alla prova verranno inviate all'indirizzo e-mail indicato all'atto di iscrizione alla prova. È cura del candidato verificare e aggiornare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail.

3. All'atto dell'iscrizione alla prova i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998 devono contestualmente indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intendono concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 2) del giorno 9 settembre 2026; farà fede in ogni caso l'ultima “conferma” espressa dal candidato entro tale termine. Per prima preferenza utile si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile. I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero concorrono unicamente per l'accesso alla graduatoria locale dell'Ateneo presso il quale hanno presentato la domanda di preiscrizione nei termini e secondo le procedure di cui alla Circolare pubblicata sul portale University, consultabile al link <https://www.university.it/studenti-stranieri>.

4. Il punteggio ottenuto da ciascun candidato è determinato da CINECA secondo le modalità previste dall'articolo 3 del presente decreto. Il giorno **8 ottobre 2026** il CINECA, per conto del Ministero dell'università e della ricerca, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, sul sito www.university.it, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali. Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.

5. A partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dei risultati della prova ed entro 5 giorni lavorativi, i responsabili del procedimento delle Università inviano al CINECA, attraverso un sito web riservato realizzato per esse dallo stesso consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda anagrafica e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato pdf. Delle predette operazioni è redatto analitico verbale che gli atenei dovranno rendere disponibile al Ministero dell'università e della ricerca sul sito web riservato.

6. Il giorno **19 ottobre 2026** sulla propria pagina riservata del portale University i candidati possono prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.

7. Il giorno **26 ottobre 2026** vengono pubblicate, nell'area riservata agli studenti del portale University, le graduatorie nazionali di merito nominative.

8. All'atto di ogni scorrimento di graduatoria il candidato che:

- a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta ASSEGNATO ed è tenuto a immatricolarsi presso la sede e il corso cui è assegnato entro i termini stabiliti al punto 10. In



Ministero dell'Università e della Ricerca

caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;

- b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta PRENOTATO su una scelta successiva. In tal caso il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 10 ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato si immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.

9. Il giorno **26 ottobre 2026** in relazione alle graduatorie di merito e al numero dei posti disponibili presso le università, sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun ateneo l'elenco di tali candidati.

10. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie nazionali dei corsi di laurea di cui al presente decreto ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:

- a) Il giorno **26 ottobre 2026** è pubblicata sull'area riservata la graduatoria nominativa con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come "assegnato" ovvero tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come "prenotato" ovvero come "in attesa";
- b) i candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione delle graduatorie nazionali, è in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità con riferimento allo specifico scorrimento, un termine massimo di 4 giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa;
- c) entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera a), e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati;
- d) entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera a), e comunque entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi i sabati e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello *status* denominato "*posti esauriti*", devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito University. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso



Ministero dell'Università e della Ricerca

dagli scorrimenti successivi della graduatoria nazionale in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo tale breve procedura informatica delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma.

Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata. Avverso detto avviso, senza necessità di nessun ulteriore comunicazione o contestazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, può essere presentato ricorso avanti il TAR del Lazio nei sessanta giorni successivi o ricorso straordinario nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione nell'area riservata di ogni candidato; in assenza di impugnazione in ordine alla esclusione nei termini indicati, il ricorso proposto avverso altri motivi inerenti alla mancata iscrizione in uno dei corsi di laurea prescelti, non sana l'avvenuta esclusione.

- e) Il giorno **3 novembre 2026** il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere b), c) e d).
- f) I successivi scorrimenti della graduatoria replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere b), c) e d).

11. Nel corso del primo anno, qualora un ateneo risulti avere capacità formative residue e in assenza di candidati idonei nelle graduatorie di merito che possano immatricolarsi in tale sede, lo stesso ateneo può accogliere istanze di cambio di sede presentate da studenti, ove accerti la sussistenza di gravi motivi debitamente documentati. Le università disciplinano nei propri regolamenti le modalità di attuazione di tali disposizioni.

12. Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile, solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.

13. Fermo restando quanto previsto dal punto 12, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti di sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in



Ministero dell'Università e della Ricerca

relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca. In conformità con le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli istituti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'università e della ricerca per il primo anno.

Gli Atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici.

I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi pubblicati dagli atenei.

I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66%, o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie.

Pertanto, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio, viene preferito il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

Gli Atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.

14. Gli Atenei devono prevedere, nei loro bandi, che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo di Paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata



Ministero dell'Università e della Ricerca

all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per il corso di laurea di cui al presente decreto gli atenei specificano analiticamente nei loro avvisi o bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze, sia il numero di posti disponibili per il passaggio o trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

15. Per nessun motivo è consentita l'iscrizione in sovrannumero rispetto alla coorte cui le iscrizioni si riferiscono.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato n. 3

Elenco delle certificazioni linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera a)

Ente Certificatore	Level	Certificazione di lingua inglese per le 4 abilità
Cambridge English Language Assessment	C2	Cambridge English: Proficiency (CPE)
	C1	Cambridge English: Advanced (CAE) Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)
	B2	Cambridge English: First (FCE) Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)
City and Guilds (Pitman)	C2	Level 3 Certificate in International ESOL Diploma Mastery C2
	C1	Level 2 Certificate in International ESOL Diploma Expert C1
	B2	Level 1 Certificate in International ESOL Diploma Communicator B2
Edexcel / Pearson Ltd	C2	PTE General Level 5 Proficient
	C1	PTE General Level 4 Advanced
	B2	PTE General Level 3 Upper Intermediate
EDI (LCCIEB)	C1	JETSET Level 6 English for Business Level 4
	B2	JETSET Level 5 English for Business Level 3 English for Commerce Level 3
IELTS	C2	IELTS band 8.5 - 9.0
	C1	IELTS band 7.0 - 8.0
	B2	IELTS band 5.5 - 6.5
TCL Trinity College London	C2	Integrated Skills in English (ISE) IV
	C1	Integrated Skills in English (ISE) III
	B2	Integrated Skills in English (ISE) II
TOEFL ETS	C1	TOEFL score 110-120
	B2	TOEFL score 87-109

Ai candidati che hanno frequentato per almeno un anno scolastico una scuola con didattica erogata in lingua inglese è automaticamente riconosciuto il possesso di certificazione linguistica.